

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 8 "AUTORIZZAZIONI - IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A."
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ALABISO FRANCESCO – [P.IVA 00174830851] – ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE E STOCCAGGIO DI RIFIUTI SPECIALI – D.D.S. 238/SRB DEL 04 AGOSTO 2009 - ART. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii – RINNOVO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ ing. Calogero Foti;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.” all’arch. Antonino Rotella;
- VISTO Il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 960 del 06 agosto 2019 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 8 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.";
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 692 del 03 luglio 2020, con il quale ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera c) della L.R. 10/2000, il Dirigente responsabile del Servizio 8 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”, arch. Antonino Rotella, è stato delegato, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 8;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;

- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*”;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che “*l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento*”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “*Direttiva generale per l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013*”;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”. Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ssmmii;
- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R.3/2016;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 “*Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi*”;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli

importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza n. 1172 del 06.09.2004, con la quale ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996 (oggi D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152) è stato rilasciato alla Ditta Alabiso Francesco con sede legale ed impianto in Contrada Brucazzi – zona industriale 3[^] strada– nel territorio del Comune di Gela, giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1173 del 06.09.2004, così come modificata ed integrata dalle successive n.1477 del 01.12.2004, n.1042 del 04.11.2005 e n. 1124 del 27.12.2006 – con la quale, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 22/97, questo Ufficio, ha approvato il progetto, di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h) e i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti speciali provenienti da terzi, proposto dalla Ditta Alabiso Francesco, con sede legale in Gela (CL) via Pericle, 34 - Contrada Brucazzi - zona industriale 3[^] strada, nonché l'esercizio dell'attività con prescrizioni;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 352 del 13.07.2007, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, ha approvato il progetto di adeguamento al D.Lgs 151/2005, dell'impianto già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 1173 del 06.09.2004 così come modificata ed integrata dalle successive n.1477 del 01.12.2004, n.1042 del 04.11.2005 e n. 1124 del 27.12.2006 – intestata alla Ditta Alabiso Francesco, con sede legale in Gela (CL) via Pericle, 34 - in Contrada Brucazzi - zona industriale 3[^] strada ed altresì autorizzato la realizzazione dei lavori di adeguamento;
- VISTO il D.D.S. n.238/SRB del 04.08.2009 con la quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, ha rinnovato l'Ordinanza Commissariale n. 1173 del 06.09.2004, così come modificata ed integrata dalle successive n.1477 del 01.12.2004, n.1042 del 04.11.2005, n. 1124 del 27.12.2006 e n.352 del 13.07.2007 – con la quale, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 22/97, questo Ufficio, ha approvato il progetto, di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h) e i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti speciali provenienti da terzi, proposto dalla Ditta Alabiso Francesco, con sede legale in Gela (CL) via Pericle, 34 - Contrada Brucazzi - zona industriale 3[^] strada, nonché l'esercizio dell'attività con prescrizioni;
- VISTA l'istanza della Ditta Alabiso Francesco, con sede legale in Gela (CL) via Pericle, 34 - in Contrada Brucazzi - zona industriale 3[^], acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 28 Giugno 2019 al n. 27887, con la quale si chiede ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 il rinnovo del D.D.S. 238/SRB del 04.08.2009;
- VISTA la nota del 05/12/2019 acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 11/12/2019 al n.52564 con la quale la Ditta trasmette le garanzie finanziarie, polizza n.1555390 del 25/11/2019 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.;
- VISTA la dichiarazione del titolare dell'azienda attestante che *...l'impianto in essere, non ha subito variazioni rispetto al progetto approvato e che quindi tutto è rimasto strutturalmente invariato rispetto a quanto a suo tempo autorizzato;*
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le

Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle Ditta o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 51979 del 09 Dicembre 2019 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità ha richiesto al Prefetto di Caltanissetta, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Ditta in questione;
- VISTO** l'art.92, comma 3 del D.Lgs n.159 del 06/09/2011, che prevede che le Amministrazioni, decorso il termine di trenta giorni dalla data di richiesta delle informazioni di cui all'articolo 91 del D.Lgs . 159/11, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, nel qual caso le autorizzazioni concesse sono sottoposte a condizione risolutiva;
- VISTO** il patto di integrità sottoscritto dalla Società;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa;
- RITENUTO** di invitare con nota prot.7939 del 25/02/2020 il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ad effettuare un sopralluogo presso l'impianto della Ditta Alabiso Francesco, in adempimento all'art. 97 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- VISTA** la nota del 15/06/2020 acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 16/06/2020 al n.23994 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta trasmette i verbali di sopralluogo del 11/06/2020 e 12/06/2020 ed alla data dei suddetti controlli, non è stata rilevata alcuna inadempienza ai sensi del D.D.S. n.238/SRB del 04/08/2009
- CONSIDERATO** che il procedimento unico di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, è escluso dall'ambito di applicazione dell'AUA, in quanto già si caratterizza per "l'unicità" e prevede l'accorpamento, in un unico atto, di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
- RITENUTO** che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO** di poter procedere al rinnovo, per un periodo di dieci anni, a partire dal 07/09/2019, nei limiti della potenzialità annua già autorizzata;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il D.D.S. 238/SRB del 04 Agosto 2009 è **rinnovato fino al 06 Settembre 2029**, intestato alla Ditta Alabiso Francesco, con sede legale in Gela (CL) via Pericle, 34 ed impianto in Gela (CL) - Contrada Brucazzi - zona industriale 3^a strada. Il presente Decreto è rinnovabile. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

È approvata la polizza n. n.1555390 del 25/11/2019 stipulata con la Società ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in via Mecenate, 90 Milano, con validità decorrente dal 07/09/2019 e fino al 06/09/2029, per un importo massimo garantito di € 170.000,00.

ART. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

ART. 4

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle Ditta in nome collettivo e di accomandatari delle Ditta in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di Ditta commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 5

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 6

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

AR T. 7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

AR T. 8

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

AR T. 9

Restano validi i contenuti dell'Ordinanza commissariale n. 1173 del 06.09.2004 così come modificata ed integrata dalle successive n.1477 del 01.12.2004, n.1042 del 04.11.2005, n.1124 del 27.12.2006, n.352 del 13.07.2007 e D.D.S n.238/SRB del 04.08.2009, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

AR T. 10

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Caltanissetta, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

AR T. 11

Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta Alabiso Francesco, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Gela (CL), Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Pubblico Registro Automobilistico di Caltanissetta, Prefettura di Caltanissetta, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Caltanissetta, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 05.8.2020

Il Dirigente del Servizio 8

(Arch. Antonino Rotella)